



FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO

NORMATIVA GENERALE

AFFILIAZIONI E TESSERAMENTI

* * * *

NORMATIVA

ATTIVITA' PROPAGANDA

E

SCUOLE NUOTO FEDERALI

STAGIONE 2005 – 2006

APPROVATA DAL CONSIGLIO FEDERALE DEL

2/7/2005

INDICE GENERALE**A) AFFILIAZIONI DELLE SOCIETA'**

1) PRIMA AFFILIAZIONE	Pag.04
2) RIAFFILIAZIONE	Pag.05
3) DENOMINAZIONE SOCIALE	Pag.09
4) CAMBIO DENOMINAZIONE	Pag.09
5) MODIFICA STATUTO E VARIAZIONE DATI AFFILIAZIONE	Pag.10
6) ABBINAMENTO	Pag.10
7) INCORPORAZIONE E FUSIONE DI SOCIETA'	Pag.13

B) TESSERAMENTO ATLETI – TECNICI - DIRIGENTI

1) TESSERAMENTO ATLETI AGONISTI	Pag.13
TERMINI, PROCEDURE E TASSE, VINCOLI, PRESTITO, ASPETTI NORMATIVI, ATLETI MILITARI ED EFFETTIVI, TRASFERIMENTI	
2) ATLETI STRANIERI	Pag. 20
TUTELA SANITARIA, REGOLAMENTO SANITARIO, PRESENTAZIONE CARTELLINI	
3) TESSERAMENTO ATLETI AMATORI	Pag.25
TESSERAMENTO PROPAGANDA, PARTECIPAZIONE ALLE GARE	
4) TESSERAMENTO ATLETI MASTER	Pag.27
5) TESSERAMENTO DIRIGENTI	Pag.27
6) TESSERAMENTO TECNICI	Pag.27
7) TESSERAMENTO SALVAMENTO	Pag.28
8) ASSICURAZIONE	Pag.28
ALLEGATO A	
- RIEPILOGO TASSE FEDERALI	Pag.31
- CATEGORIE ATLETI	Pag.36
ALLEGATO B	
- MODULISTICA TESSERAMENTO ATLETI STRANIERI	Pag.39
9) REGOLAMENTO ATTIVITÀ PROPAGANDA	Pag.51
	Pag.56
10) NORMATIVA SCUOLE NUOTO FEDERALI	Pag.63
- ALL. 1 – RICHIESTA LICENZA	Pag.66
- ALL. 2 – RESOCONTO ATTIVITA'	



FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO

AFFILIAZIONE SOCIETÀ

1) PRIMA AFFILIAZIONE

Documentazione

La domanda deve essere presentata al Comitato competente per territorio, redatta sugli appositi moduli forniti dal Comitato stesso, unitamente ai seguenti documenti :

- atto costitutivo e statuto, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, a seconda della forma costitutiva civilistica prescelta, conforme alle prescrizioni contenute nella Legge n. 289 del 27/12/2002, modificata con Legge n. 128 del 21/5/2004, e alle disposizioni contenute nella presente Circolare¹ se non indicati nell'atto costitutivo, verbale dell'assemblea dei soci da cui risulti l'elezione del Consiglio Direttivo indicato nel modulo d'affiliazione, con l'indicazione delle cariche societarie (tutti i predetti documenti vanno consegnati in duplice copia)
- ricevuta del versamento della tassa d'affiliazione tramite c/c postale intestato alla F.I.N. Centrale;
- ricevuta del versamento della tassa annuale per i dirigenti, tecnici e medico sociale presso il Comitato di appartenenza² attestato dal quale risulti la disponibilità di spazi-acqua (in piscina pubblica o privata), acquisita non in pregiudizio di precedenti concessioni ad altre Società già in attività, che consenta alla Società di svolgere la propria attività sportiva. Tale attestato, su carta intestata o recante un timbro dell'ente o soggetto concedente, deve riportare la dichiarazione firmata del gestore dell'impianto, con l'indicazione in chiaro del nome cognome e qualifica del dichiarante. Nel caso in cui nel corso dell'anno venga a mancare, per qualsiasi motivo, in tutto o in parte, la disponibilità di spazio-acqua, il Consiglio di Presidenza ha facoltà di revocare l'affiliazione della Società.

Le società sono tenute ad inserire nel foglio di affiliazione il nominativo di almeno un tecnico in possesso della qualifica F.I.N.-SIT prevista per la disciplina agonistica specifica e di due dirigenti con funzioni rappresentative, in aggiunta al Presidente, legale rappresentante.

Dati e informazioni

La comunicazione del codice fiscale da parte della Società interessata è obbligatoria e necessaria per il perfezionamento della domanda di affiliazione.

E' inoltre necessaria l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica abbinato alla Società al fine di ricevere le comunicazioni inoltrate a mezzo posta elettronica.

Termini di tempo

Le domande di affiliazione devono essere presentate al Comitato di appartenenza nel periodo 1 ottobre 2005 - 30 giugno 2006; le domande pervenute dopo questo termine non sono valide, salvo che il Consiglio di Presidenza, su apposita istanza della Società interessata, in casi eccezionali e motivati, non ne deliberi l'accoglimento. In tal caso la tassa di affiliazione è maggiorata del 50%.

Tassa di affiliazione

La tassa è fissata in **700,00** euro da versarsi come segue: **540,00** euro tramite versamento sul c/c postale intestato alla F.I.N. Centrale e **160,00** euro direttamente al Comitato di appartenenza. L'importo versato, in caso di non accoglimento della domanda di affiliazione, viene restituita

¹ Vedi successivo punto "Requisiti statutari per l'ottenimento della affiliazione e della riaffiliazione".

² Si precisa che il possesso del tesserino in corso di validità è obbligatorio per tutte le funzioni rappresentative dei predetti soggetti.

alla Società interessata al netto dell'importo di **100,00** euro trattenuto per diritti di segreteria dal Comitato Regionale competente per territorio.

Note illustrative aggiuntive sulle competenze dei Comitati F.I.N.

Per le domande di affiliazione il Comitato deve:

- accertarsi che i moduli siano stati regolarmente compilati e firmati in ogni loro parte e che la documentazione allegata prevista dalla normativa sia completa;
- registrare su tutte le pagine del modulo di affiliazione la data di presentazione della domanda al Comitato, lasciando in bianco lo spazio della data di vidimazione, che sarà apposta direttamente dalla Segreteria Generale dopo la ratifica da parte dei competenti Organi federali;
- acquisire e allegare le "osservazioni" del Comitato Provinciale competente;
- trasmettere alla Segreteria Generale l'intera documentazione corredata, in caso di parere sfavorevole del Comitato, di breve relazione contenente la motivazione. Nell'invviare il tutto alla Segreteria Generale i Comitati sono pregati di conservare diligentemente la copia del modulo stesso.

2) RIAFFILIAZIONE

Documentazione

La domanda deve essere presentata al Comitato competente per territorio, redatta sugli appositi moduli, con allegati:

- **copia dello statuto, debitamente vistato dalla Federazione al momento del suo deposito per l'ottenimento del riconoscimento sportivo della società;**
- attestato disponibilità spazio-acqua (vedi in proposito il dettaglio delle norme relative alla prima affiliazione);
- ricevuta del versamento della prevista tassa di riaffiliazione (di seguito indicata) sul c/c postale intestato alla F.I.N. Centrale;
- ricevuta del versamento della tassa annuale di tesseramento dei dirigenti, tecnici e medico sociale da effettuare presso il Comitato di appartenenza³.

Nel caso in cui non siano intervenute modifiche in riferimento ai dati presenti nel modulo di affiliazione depositato l'anno precedente, la Società può presentare una dichiarazione su propria carta intestata, sottoscritta dal Presidente, che attesti tale circostanza. In tal caso il Comitato rilascia direttamente il modulo di riaffiliazione definitivo.

Si segnala che sul sito della F.I.N. è disponibile la procedura on-line utilizzabile per la presentazione della richiesta di riaffiliazione e la conferma o variazione dei dati ad essa riferiti.

Regolarizzazione posizione amministrativa

A norma di Statuto, le società affiliate debentrici verso la F.I.N. per tasse federali non corrisposte e che non provvedano a sanare la propria posizione, non possono essere riaffiliate.

Si invitano i Comitati Regionali ad effettuare i conseguenti accertamenti in sede di riaffiliazione.

Tassa di riaffiliazione 1 ottobre – 31 gennaio

La tassa di riaffiliazione è stabilita in **700,00** euro. Questa può essere ridotta nei casi di seguito elencati:

- a) Riduzione a **190,00** euro per le società che, avendo svolto attività agonistica, sono risultate classificate nella stagione precedente in una delle seguenti graduatorie federali:

³ Il possesso del tesserino in corso di validità è obbligatorio per tutte le funzioni rappresentative.

Nuoto	Società inserite nella classifica nazionale del Campionato Assoluto di Società maschile e femminile (Diritto Voto Plurimo)
Pallanuoto	Partecipazione ad un qualsiasi Campionato, senza aver riportato cancellazione dal Campionato stesso.
Tuffi	Società inserite nella classifica nazionale del Campionato di Società (Diritto Voto Plurimo)
Sincronizzato	Società inserite nella classifica del Campionato di Società (Diritto Voto Plurimo)
Salvamento	prime 100 società inserite nella classifica nazionale del Campionato di Società (Diritto Voto Plurimo)
Fondo-gran fondo	prime 10 società inserite nella classifica nazionale del Campionato di Società (Diritto Voto Plurimo)
Master	prime 25 società inserite nella classifica nazionale del Campionato di Società (Diritto Voto Plurimo)

- b) riduzione a **350,00** euro per le società che hanno tesserato almeno 100 atleti nel Settore Propaganda nella stagione 2004/2005 e che abbiano organizzato nella medesima stagione, previo riconoscimento del competente Comitato Regionale, almeno una manifestazione del settore propaganda⁴;
- c) riduzione a **425,00** euro per le Società che, avendo svolto attività agonistica e pur non essendo rientrate nelle graduatorie di cui alla precedente lettera a), abbiano comunque acquisito nella stagione precedente il diritto al voto di base;
- d) riduzione a **430,00** euro per le Società che hanno tesserato 100 atleti nel Settore Propaganda nella stagione 2004/2005 o, in alternativa, abbiano partecipato nella stessa stagione, previo riconoscimento del competente Comitato Regionale, almeno una manifestazione del settore propaganda⁵.

Moratoria: 01 febbraio 2006 – 31 marzo 2006

Le Società affiliate per la stagione 2004/2005 che dovessero presentare la domanda di riaffiliazione oltre il termine del 31/01/2006, e comunque non oltre il 31/03/2006, sono tenute al pagamento della tassa di **900,00** euro, salvo le seguenti riduzioni:

per le Società di cui al precedente punto a)	240,00 euro
per le Società di cui al precedente punto c)	645,00 euro
per le Società di cui al precedente punto b), d)	700,00 euro.

Moratoria: 1 aprile 2006 – 31 maggio 2006 e successiva decadenza

Le Società affiliate per la stagione 2004/2005 che dovessero presentare la domanda di riaffiliazione oltre il termine del 31/03/2006, e comunque non oltre il 31/05/2006, sono tenute al pagamento della tassa di **1.200,00** euro, salvo le seguenti riduzioni:

- per le Società di cui al precedente punto a)	320,00 euro
- per le Società di cui al precedente punto c)	860,00 euro
- per le Società di cui al precedente punto b), d)	1.000,00 euro

Trascorso il termine ultimo del 31/05/2006 le domande di riaffiliazione divengono irricevibili, con conseguente decadenza delle società dal rango federale, salvo che il Consiglio di Presidenza, su apposita istanza della Società interessata da presentarsi entro il 31/07/2006

⁴ A tal fine il Comitato sarà tenuto a rilasciare dichiarazione attestante la comprovata partecipazione della società, alla manifestazione riconosciuta o organizzata. Tale dichiarazione dovrà essere allegata alla riaffiliazione.

⁵ Idem nota 4.

limitatamente a casi eccezionali e motivati, non ne delibere l'accoglimento. In tal caso la tassa di affiliazione è fissata in 1.500,00 euro.

Ai fini della decorrenza dei termini⁶ per l'applicazione della moratoria e/o della decadenza dai ranghi per mancata riaffiliazione, fa fede la data a timbro dell'ufficio postale presso cui avviene il versamento. I Comitati, prima di accettare la domanda, devono controllare che detto versamento sia avvenuto nei termini di tempo stabiliti.

In caso di mancata ratifica della riaffiliazione da parte del Consiglio di Presidenza, la F.I.N. e il Comitato competente provvedono al rimborso della tassa versata, **al netto di euro 100,00** trattenute per diritti di segreteria dal Comitato Regionale competente per territorio.

Note illustrative aggiuntive sulle competenze dei Comitati F.I.N.

Per le domande di riaffiliazione il Comitato deve:

- acquisire e allegare le "osservazioni" del Comitato Provinciale competente;
- accertare che la Società continui a disporre di adeguati spazi-acqua per il proseguimento dell'attività;
- **accertarsi della posizione debitoria della Società;**
- provvedere, nel caso in cui non riscontri alcun motivo per cui in base alle norme del Regolamento Organico la riaffiliazione possa essere respinta dal Consiglio di Presidenza, alla ratifica provvisoria apponendo il proprio timbro e la data di vidimazione nello spazio apposito;
- a rilasciare il modulo di affiliazione definitivo, unitamente alla attestazione provvisoria di riaffiliazione prodotta automaticamente dal sistema informatico;
- trasmettere alla Segreteria Generale copia vistata di ciascuna pagina del modulo di affiliazione, **con allegata copia del versamento in c/c postale della tassa di riaffiliazione, unitamente alla copia dell'attestazione provvisoria prodotta dal sistema informatico necessaria** ai fini della ratifica della riaffiliazione della Società da parte del Consiglio di Presidenza della F.I.N.;
- restituire alla Società la copia destinatale e trattenere gli atti quella di propria competenza, dopo aver indicato nello spazio riservato alle note se:
 - a) la Società svolge attività agonistica;
 - b) la Società svolge attività agonistica e promozionale o amatoriale (precisando se in impianto proprio o utilizzato in comune con altre Società);
 - c) la Società non svolge attività agonistica ma attività promozionale o amatoriale (precisando se in impianto proprio o utilizzato in comune con altre Società);
 - d) la Società svolge solo attività organizzativa (precisare di che genere: agonistica, di propaganda, etc.);
- nel caso che, il Comitato ravvisi validi motivi per cui la riaffiliazione potrebbe essere respinta dal Consiglio di Presidenza, deve comunicare alla Società interessata la temporanea sospensione della domanda, **pur trasmettendo immediatamente l'intera documentazione alla Segreteria Generale**, corredata da una nota esplicativa. La Segreteria Generale provvede ad inviare formale comunicazione della delibera adottata dal Consiglio, provvedendo a restituire al Comitato le copie di sua competenza in caso di accoglimento della domanda o a restituire l'intera documentazione per le domande di affiliazione respinte.

Requisiti statutari per l'ottenimento della affiliazione e della riaffiliazione

Le associazioni e le società sportive dilettantistiche che intendono ottenere e/o mantenere il riconoscimento sportivo da parte della F.I.N. devono provvedere:

⁶ Tutti i termini indicati per la formalizzazione della richiesta di riaffiliazione si riferiscono alla intervenuta presentazione da parte della società della domanda corredata da tutta la documentazione richiesta presso la sede del Comitato di competenza.

- 1) ad indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica;
- 2) ad assumere una delle seguenti forme:
 - a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articolo 36 e seguenti del codice civile;
 - b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
 - c) società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.
- 3) a costituirsi con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale;
- 4) ad inserire nel proprio Statuto:
 - ✓ la denominazione;
 - ✓ l'indicazione dell'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;
 - ✓ l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
 - ✓ l'assenza del fine di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati anche in forme indirette;
 - ✓ le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
 - ✓ l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
 - ✓ le modalità di scioglimento dell'associazione;
 - ✓ l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni;
 - ✓ divieto agli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della F.I.N.

Si segnala, inoltre, che sulla base delle indicazioni fornite dal C.O.N.I. con delibera n. 1273 del 15/7/2004, le Società e Associazioni Sportive che intendono ottenere il riconoscimento sportivo devono prevedere nei propri statuti, oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione statale, l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del C.O.N.I., nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle discipline associate o dell'ente di promozione sportiva cui la società o associazione intende affiliarsi.

Inoltre, come stabilito con delibera del Consiglio Federale n. 134 del 20/12/2004, le società sportive di capitali o società cooperative:

- non sono obbligate ad inserire nei propri statuti la nomina di un Consiglio di Amministrazione;
- devono provvedere, al momento della affiliazione, al tesseramento obbligatorio del Presidente (legale rappresentante) nonché al tesseramento di minimo due dirigenti con funzioni rappresentative da nominarsi dal Consiglio di Amministrazione, laddove esistente, o dall'Amministratore Unico.

Per le associazioni sportive si conferma l'obbligo di prevedere la costituzione di un Consiglio Direttivo sulla base delle normali disposizioni.

La non rispondenza degli statuti di associazioni e società sportive dilettantistiche ai principi sopra elencati, comporta la irricevibilità della domanda di prima affiliazione e di riaffiliazione.

Le predette disposizioni non trovano applicazione nei confronti dei gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, firmatari di apposite convenzioni con il CONI.

Riammissione nei ranghi federali

Le Società decadute per mancata riaffiliazione possono richiedere la riammissione nei ranghi federali previa presentazione di apposita istanza da indirizzarsi al Consiglio Federale, entro i medesimi termini stabiliti per la presentazione della domanda di prima affiliazione.

L'istanza deve contenere, a pena di irricevibilità, le motivazioni che hanno determinato la mancata riaffiliazione negli anni precedenti, sempre che l'interessata abbia mantenuto, senza soluzione di continuità, la propria struttura societaria.

La riammissione nei ranghi federali comporta l'attribuzione dell'anzianità progressiva.

L'istanza di riammissione deve essere corredata dalla ricevuta comprovante il versamento sul c/c postale della F.I.N. Centrale di una tassa pari a **1.400,00** euro per ogni anno di mancato rinnovo, che sarà restituita in caso di non accoglimento dell'istanza, al netto dell'importo di **100,00** euro per le spese trattenute per diritti di segreteria.

Il Consiglio Federale, acquisito il parere consultivo del Comitato competente, provvede a pronunciarsi in via definitiva e inappellabile.

3) DENOMINAZIONE SOCIALE

La denominazione sociale apposta sul modulo di affiliazione deve corrispondere esattamente a quella indicata nell'atto costitutivo e nello statuto della Società.

Ciò premesso, al fine di non determinare possibili confusioni con Società aventi denominazione simile e qualora essa non risulti seguita da parole atte ad individuare inequivocabilmente la Società in campo nazionale, la F.I.N. provvede d'ufficio alla sua modifica aggiungendovi l'indicazione del Comune o della località in cui la Società ha sede od opera.

Il codice meccanografico, attribuito con procedure informatiche dal Comitato competente, individua la Società; tale codice è da considerarsi appendice della denominazione sociale e come tale va obbligatoriamente riportato sui cartellini di tesseramento e sui cartellini gara.

4) CAMBIO DI DENOMINAZIONE SOCIALE

Le Società che intendono modificare la propria denominazione sociale, devono inviare apposita richiesta al Consiglio di Presidenza e, per conoscenza, al competente Comitato.

La tassa di **150,00** euro deve essere preventivamente versata alla F.I.N. centrale a mezzo apposito bollettino di c/c postale, la cui ricevuta deve essere allegata alla richiesta.

La F.I.N. provvede alla notifica alla Società interessata, e per conoscenza al Comitato competente, della delibera del Consiglio di Presidenza.

La richiesta del cambio di denominazione sociale non può essere presentata qualora non sia stata regolarizzata la riaffiliazione per l'anno in corso nonchè sanata la posizione amministrativa nel caso di debiti verso la F.I.N..

5) MODIFICA STATUTO SOCIALE e VARIAZIONE DATI INDICATI NEI MODULI DI AFFILIAZIONE E RIAFFILIAZIONE

Le modifiche eventualmente apportate allo Statuto sociale e/o la eventuale variazione della composizione del Consiglio Direttivo della Società in costanza di affiliazione, devono essere tempestivamente comunicate a mezzo raccomandata alla Segreteria Generale della F.I.N. ed al Comitato competente per territorio, nel termine massimo

di trenta giorni dalla data di assunzione delle relative delibere dei competenti Organi Societari, le quali devono essere allegate.

Sulle modifiche allo Statuto Sociale, la F.I.N. può richiedere adeguamenti in conformità alle normative generali e alle specifiche regolamentazioni sportive. In tal caso, la Società interessata è tenuta a provvedere all'adeguamento entro 60 gg. dalla data di notifica della richiesta della Segreteria Generale F.I.N. Il mancato adeguamento, comporta la decadenza dal ruolo federale e la conseguente perdita del riconoscimento sportivo. La mancata comunicazione della modifica Statutaria o il mancato adeguamento nei termini indicati dalla F.I.N., comporta una sanzione di euro 1.000,00 oltre, nei casi di incompatibilità con i requisiti necessari per l'ottenimento dell'affiliazione, l'eventuale provvedimento di revoca dell'affiliazione e la conseguente perdita del riconoscimento sportivo.

Con le stesse modalità devono essere comunicate eventuali variazioni di tutti gli altri soggetti presenti nei fogli di affiliazione e riaffiliazione (dirigenti, tecnici, etc.), nonché la variazione della sede sociale, o di quella indicata per l'invio della corrispondenza.

Le comunicazioni di variazione dei dati riferiti alle cariche di Presidente, Vicepresidente o Segretario della Società, già firmatari del modulo di affiliazione, deve essere sottoscritta dai soggetti uscenti.

La mancata o tardiva comunicazione della variazione dei dati rispetto al termine sopra indicato o il ricorso a diversa modalità di comunicazione comporta una sanzione di euro 250,00, salvo quanto già indicato per la mancata comunicazione di modifiche statutarie, fatti salvi gli ulteriori eventuali profili disciplinari di competenza degli Organi di giustizia federale.

6) ABBINAMENTO

L'abbinamento delle Società affiliata con ditte, enti o organizzazioni commerciali a fini pubblicitari, è un istituto previsto dal vigente Regolamento Organico. L'abbinamento autorizzato dalla F.I.N. decade con il termine della stagione agonistica nella quale è stato richiesto.

Le Società che intendono ottenere l'abbinamento devono inviare apposita richiesta alla F.I.N. Centrale a mezzo raccomandata a/r, di cui una copia da indirizzare al competente Comitato. Alla domanda deve essere allegata copia del versamento della tassa di **300,00** euro da versarsi alla F.I.N. Centrale per mezzo di conto corrente postale.

La Società può dar corso all'abbinamento solo dopo aver ricevuto dalla F.I.N. formale conferma dell'intervenuta autorizzazione, inviata in copia al Comitato interessato. È facoltà del Consiglio di Presidenza di rifiutare l'abbinamento nei casi che essi risultassero in contrasto con le finalità statutarie, regolamentari e con lo sport in genere.

La denominazione derivante dall'abbinamento ha carattere temporaneo. **È possibile effettuare un solo abbinamento per ogni società, con durata pari alla stagione agonistica nel quale viene richiesto. L'abbinamento può essere utilizzato per lo svolgimento della attività agonistica ma non nei rapporti ed atti amministrativi e per la richiesta di riaffiliazione; per esse continua a valere l'effettiva denominazione sociale.**

E' tuttavia è possibile richiedere più abbinamenti se riferiti, separatamente, a diverse discipline natatorie organizzate nell'ambito di una stessa Società, con l'osservanza delle stesse modalità di richiesta e previo versamento della ulteriore tassa di euro 200,00 per ognuno degli abbinamenti aggiuntivi richiesti. In ogni caso, per ovvie necessità organizzative, si potrà tener conto di un solo abbinamento nell'ambito dei sistemi informatici utilizzati per l'affiliazione, il tesseramento e la gestione informatica delle gare.

7) INCORPORAZIONE E FUSIONE DI SOCIETÀ

L'istituto della "incorporazione" e della "fusione" è previsto dal vigente Regolamento Organico, che ne disciplina gli effetti.

Sia nei casi di incorporazione che di fusione ognuna delle Società interessate deve richiedere, entro cinque giorni dalla decisione, la ratifica dell'operazione al Consiglio di Presidenza, inviando una copia della stessa al Comitato interessato. Alla domanda di ratifica deve essere

allegata la ricevuta comprovante il pagamento a favore della F.I.N. centrale della tassa di incorporazione o fusione pari a **300,00** euro, mediante apposito bollettino di c/c postale.

La ratifica del Consiglio di Presidenza è notificata a cura della Segreteria Generale alle Società interessate e per conoscenza al Comitato entro i successivi 30 giorni.

Gli atleti delle società incorporate possono, entro 30 giorni dalla conoscenza di intervenuta incorporazione tesserarsi per un'altra società affiliata.

Trascorso tale termine, gli atleti che non abbiano scelto una nuova Società s'intenderanno vincolati per la Società che ha assorbito le altre o per la nuova Società risultante dalla fusione.

Per quanto riguarda l'attribuzione del codice meccanografico è previsto:

- per le incorporazioni si mantenga il codice meccanografico della Società che assorbe le altre;
- per le fusioni l'assegnazione del codice meccanografico della società con la maggior anzianità federale tra quelle che hanno dato vita alla fusione.



FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO

TESSERAMENTO

ATLETI – DIRIGENTI– TECNICI

MODALITÀ TESSERAMENTO ATLETI

Per il tesseramento degli atleti è prevista la consegna ad ogni società affiliata, a cura del C.E.D. della F.I.N., di un cd-rom per l'installazione di una procedura informatica ("TESO") e tutti i **dati della società e le anagrafiche dei propri atleti.**

La procedura TESO, e la relativa modulistica per il tesseramento è disponibile nonché scaricabile sul sito www.federnuoto.it.

E' in corso di realizzazione una procedura on-line per la richiesta di tesseramento. Le modalità di utilizzo saranno indicate con circolare elettronica esplicativa della funzionalità della nuova procedura.

Si rammenta che le Società che per qualsiasi motivo non avranno la possibilità di gestire i tesseramenti con le procedure informatiche, dovranno utilizzare esclusivamente gli appositi moduli predisposti dalla F.I.N. che consentono la gestione cartacea delle operazioni di tesseramento.

La tessera, composta da due sezioni, dovrà essere conservata agli atti della società e dall'atleta interessato. **La certificazione in materia sanitaria è attestata dalla firma del Presidente della società dell'apposito modulo di richiesta di tesseramento; sono irricevibili domande di tesseramento prive della sottoscrizione dell'atleta interessato e del Presidente della Società.**

1) TESSERAMENTO ATLETI AGONISTI

TERMINI DI TEMPO E PROCEDURE PER IL TESSERAMENTO - TASSE

I termini fissati per le operazioni di tesseramento sono quelli di seguito indicati:

- a - Nuovi tesseramenti: dall' 1/10/2005 al 15/07/2006;**
- b - Rinnovo tesseramenti: dall' 1 ottobre 2005 al 31 gennaio 2006, decorso tale termine **gli atleti sono liberi di tesserarsi per qualsiasi società affiliata;****
- c - trascorso il termine del 15/07/2006 non sono ammessi tesseramenti per la stagione 2005/2006.**

Per gli atleti iscritti ai Campionati di Pallanuoto i termini per il tesseramento sono suscettibili di modifiche, sulla base di quanto indicato nelle specifiche circolari normative dei Campionati stessi.

**Tesseramento Alternativo settore pallanuoto:
si rimanda alla Normativa del settore.**

La documentazione necessaria al tesseramento deve essere depositata presso il Comitato nei termini sopra indicati, pena nullità dei relativi tesseramenti.

La quota per il tesseramento per l'anno agonistico 2005/2006 è fissata nella misura di **10,00** euro per ogni atleta, indipendentemente dalle discipline praticate ed indifferentemente se trattasi di un rinnovo o di primo tesseramento. La quota per il tesseramento degli atleti stranieri di pallanuoto e per la sostituzione di atleta non italiano per la stessa disciplina è fissata in **500,00** euro.

Note illustrative aggiuntive sulle competenze dei Comitati F.I.N.

I Comitati Regionali, in caso di richiesta di I° tesseramento di atleta proveniente da altra Regione, devono verificare preventivamente con il Comitato di provenienza e con il Settore Tesseramenti della F.I.N. l'effettivo stato di tesseramento dell'atleta interessato; quest'ultimo rilascia apposita certificazione che dovrà essere conservata agli atti del Comitato che provvede al tesseramento.

VINCOLI**a) Temporaneo :**

Gli atleti del Settore Nuoto si intendono tesserati a vincolo temporaneo sino al primo anno della categoria Ragazzi.

Gli atleti dei Settori Tuffi, Sincronizzato, Salvamento si intendono tesserati a vincolo temporaneo sino all'età riferita al primo anno della categoria Ragazzi.

Gli atleti del Settore Pallanuoto si intendono tesserati a vincolo temporaneo sino all'età riferita al primo anno della categoria Esordienti.

Inoltre il vincolo provvisorio è previsto per gli atleti di tutte le categorie al loro primo tesseramento, intendendosi per tale anche quello effettuato dopo un anno di interruzione di tesseramento.

b) Definitivo:

Si intendono tesserati a vincolo definitivo tutti gli atleti che non rientrano tra quelli aventi diritto al tesseramento a vincolo provvisorio.

Si rammenta che, in occasione della approvazione dei nuovi principi informativi degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali emanati dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. in data 23 Marzo 2004, ha introdotto il principio di "temporaneità" del vincolo sportivo, principio recepito dalla F.I.N. in occasione della approvazione del nuovo Statuto approvato nel mese di ottobre del 2004. Conseguentemente la disciplina del vincolo contenuta nel Regolamento Organico della F.I.N. sarà a breve emendata.

Nelle more della approvazione di dette norme, continuano a trovare applicazione le vigenti norme dello Statuto e del Regolamento Organico in materia di vincolo sportivo.

PRESTITO

Una società può autorizzare i propri atleti, purché abbia già provveduto a tesserarli e sempre che gli stessi non siano stati utilizzati **per attività federale** nella stagione 2005/2006, ad effettuare un tesseramento provvisorio per altra Società affiliata, con termine al 30 settembre dell'anno agonistico in corso. Tale tesseramento assume la denominazione di "PRESTITO".

Sono perviste le seguenti forme di prestito:

- a) prestito tra Società appartenenti allo stesso Comitato;
- b) prestito tra Società appartenenti a Comitati diversi.

In entrambi i casi gli interessati, se tesserati ad uno dei seguenti settori (Nuoto, Tuffi, Sincro, Nuoto di Fondo, Salvamento) devono far pervenire, entro il termine ultimo stabilito per il rinnovo dei tesseramenti del 31.1.2005, al Comitato presso il quale risulta affiliata la Società interessata a tesserare l'atleta in prestito, la seguente documentazione:

- dichiarazione con la quale la Società di appartenenza concede il "PRESTITO" con l'indicazione della Società a favore della quale l'atleta è autorizzato a tesserarsi provvisoriamente;
- dichiarazione con la quale l'atleta acconsente a svolgere attività a favore della nuova Società;
- dichiarazione di accettazione del "PRESTITO" da parte della nuova Società;
- cartellino di tesseramento 2005/2006 rilasciato alla Società di origine, regolarmente vidimato dal Comitato competente;
- due fotografie formato tessera.

Il Comitato, definita la predetta procedura, provvede all'emissione del cartellino contenente la denominazione "PRESTITO".

Nell'ipotesi sub-b) si deve inoltre ottemperare alle seguenti ulteriori formalità:

- 1) la documentazione presentata al Comitato che istruisce la pratica va inviata a cura della Società interessata, in copia per conoscenza, anche al Comitato cui appartiene la Società di origine dell'atleta, che a sua volta è tenuto immediatamente a segnalare qualsiasi eventuale posizione irregolare;
- 2) il Comitato che istruisce la pratica e rilascia il cartellino di prestito deve inviare fotocopia di tale cartellino al Comitato cui appartiene la Società di origine dell'atleta.

Per il Settore Pallanuoto, le modalità e le scadenze del prestito sono stabilite dalle circolari normative dei rispettivi campionati.

PRESTITO SETTORE PROPAGANDA:

Una società può autorizzare i propri tesserati nel settore Propaganda ad effettuare un tesseramento provvisorio per altra società affiliata, limitatamente alla sola categoria Propaganda, con termine al 30 settembre dell'anno agonistico in corso. Il termine per la richiesta di prestito è fissato al 30 marzo 2005. Le modalità per la richiesta del tesseramento in prestito sono le stesse stabilite per gli atleti agonisti. La tassa per il prestito è ridotta per il settore Propaganda del 50%.

Visto il carattere promozionale del tesseramento, considerato che tale attività non interagisce con le classifiche di società, una società può concedere il prestito di propri atleti, purchè abbia già provveduto a tesserarli, anche nel caso che siano stati utilizzati per attività federale nella stagione 2004 -2005.

ASPETTI NORMATIVI

Il cartellino di tesseramento è l'unico documento valido che dà diritto a partecipare all'attività agonistica federale.

Nessun atleta può prendere parte ad attività agonistica, federale od extra federale, se privo di cartellino di tesseramento regolarmente vidimato per l'anno 2005/2006.

Tutti i cartellini di tesseramento per essere validi devono essere vidimati dal Comitato di appartenenza. Si ribadisce che il cartellino da vidimare deve essere completato in ogni sua parte ed in tutte le sezioni, e altresì corredato della foto dell'atleta.

L'attestazione riguardante l'intervenuto accertamento della idoneità sanitaria prevista per le specifiche attività sportive esercitate dall'atleta, è assolto con la firma del Presidente sul modulo di richiesta di tesseramento degli atleti. Per tale ragione la firma dell'atleta, o dell'esercente la patria potestà per i minori, nonché il timbro della società, il nome del Presidente e la firma di quest'ultimo devono essere obbligatoriamente presenti sul modulo di richiesta tesseramento atleti, pena l'irricevibilità della stessa.

Si rammenta che con la sottoscrizione del suddetto modulo di richiesta di tesseramento, e quindi della tessera federale, l'atleta si impegna a rispettare i regolamenti e normative federali (ex art. 13 R.O.): a tal fine si procederà alla modifica del modulo che riporta la suddetta specifica dichiarazione.

L'accertamento dell'osservanza dei predetti obblighi per il rilascio del cartellino è del Presidente del Comitato competente per territorio, che si assume la responsabilità del tesseramento.

Contestualmente alla vidimazione del cartellino, il Comitato deve provvedere ad aggiornare la posizione dell'atleta sul sistema informatico, **anche ai fini della decorrenza delle coperture assicurative previste dalla F.I.N. per i propri tesserati.**

Dopo la vidimazione del cartellino da parte del Comitato, il tesseramento è vincolante fino al 30 settembre successivo e la Società non potrà in alcun modo rinunciarvi, salvo i particolari casi previsti dal Regolamento Organico.

Con riferimento alle vigenti norme in materia di vincolo, valgono per gli atleti in stato di vincolo definitivo le seguenti disposizioni:

- la Società di appartenenza può rinnovare il tesseramento **presentando il relativo modulo**, accompagnato dal vecchio tesserino, **anche senza la firma dell'atleta**;
- nel caso in cui il tesserino 2004/2005 non sia producibile da parte della Società, è comunque sufficiente che la Società provveda ad inviare, prima della scadenza del termine stabilito per il rinnovo, al Comitato competente per territorio, **il modulo di richiesta del tesseramento** specificando lo stato di vincolo definitivo dell'atleta nell'apposito riquadro;
- nel caso in cui al momento della richiesta di rinnovo la Società non disponesse, perchè non prodotto dall'atleta, il certificato di idoneità sanitaria, deve comunque inviare al Comitato competente una comunicazione formale contenente esplicita dichiarazione di voler procedere al rinnovo del tesseramento al fine dell'interruzione dei **termini di decadenza del vincolo, fermo restando la necessità di produrre la prevista dichiarazione -ai fini dell'effettivo tesseramento- dell'intervenuto deposito in società del certificato**;
- **non sono consentiti annullamenti di tesseramenti vidimati**;
- i reclami per eventuali contestazioni sono di competenza del Giudice Unico per i Tesseramenti.

Non vi è limitazione nel numero di atleti che possono essere concessi o ricevuti in prestito da ogni singola società, salvo le eventuali limitazioni previste dalle normative dei Campionati di Pallanuoto. Le pratiche di prestito si effettuano presso i Comitati competenti.

ATLETI MILITARI ED EFFETTIVI

I tesseramenti sono di competenza esclusiva dell'Ufficio Tesseramenti della F.I.N. Centrale.

Un atleta tesserato per una Società può richiedere direttamente alla F.I.N. il tesseramento provvisorio per altra Società civile o militare nel caso di cambio di residenza a seguito dell'adempimento degli obblighi di leva. La richiesta è presa in considerazione solamente se l'atleta prova, con documento militare, di essere assegnato in forza effettiva ad un reparto avente stanza in un Comune diverso da quello in cui ha sede la sua Società di appartenenza. L'autorizzazione della F.I.N. consente all'atleta di tesserarsi solamente per una Società avente sede nel Comune nel quale compie il servizio militare.

Nel caso in cui non si verifichi il cambio di residenza, l'atleta può chiedere direttamente alla F.I.N. il tesseramento provvisorio soltanto per una Società militare o equiparata. La richiesta è presa in considerazione solo se l'atleta prova, con un documento militare, di essere stato assegnato in forza effettiva all'Arma o al Corpo equiparato cui appartiene la Società militare per la quale richiede il tesseramento; l'autorizzazione della F.I.N. consentirà all'atleta di tesserarsi soltanto per la Società militare appartenente all'Arma o al Corpo equiparato in cui egli compie il servizio militare.

Il tesseramento, a carattere provvisorio, è concesso fino al 30 settembre successivo all'arruolamento dell'atleta e comunque non oltre il termine del servizio militare di leva. L'eventuale prolungamento della ferma da parte dell'interessato presso un ente militare non dà diritto a proroga di tale tesseramento.

Il tesseramento provvisorio scaduto per termine del servizio militare di leva, può essere prorogato fino al termine della stagione agonistica in corso con il consenso della Società di provenienza e su richiesta della Società e dell'atleta con rapporto di tesseramento provvisorio.

L'atleta, in tal caso, deve allegare alla richiesta, oltre al documento militare comprovante l'arruolamento e la sua assegnazione in forza effettiva, l'apposito cartellino completo in ogni sua parte.

La tassa per questo tipo di tesseramento è fissata in **10,00** euro.

Il tesseramento degli atleti militari deve essere effettuato entro il 15/07/2006.

NORMATIVA APPLICABILE AI SETTORI NUOTO E TUFFI.

Limitatamente ai settori Nuoto e Tuffi il tesseramento provvisorio per servizio militare è così disciplinato:

- a) alle società militari è consentito, oltre al previsto tesseramento provvisorio per obblighi di leva, il tesseramento di atleti a vincolo definitivo.
- b) Il rinnovo del tesseramento degli atleti militari, di leva e non, non è subordinato al preventivo tesseramento della società civile di appartenenza, la quale deve effettuare il proprio tesseramento entro il termine massimo del 31 gennaio di ogni anno. Decorso tale termine, la Società civile perde il diritto al tesseramento dell'atleta, il quale rimane pertanto tesserato con la Società militare senza la possibilità di porre in essere un doppio tesseramento con altra società civile (delibera Consiglio Federale n. 101 del 20/09/2004).
- c) Non è consentito il trasferimento tra società civili di atleti in regime di doppio tesseramento. Tuttavia (disposizione di completamento della normativa federale del 28 gennaio 2005) gli atleti precedentemente in regime di doppio tesseramento che da almeno un anno siano in forza esclusivamente ad un Gruppo Sportivo Militare, previa autorizzazione dello stesso, potranno tesserarsi per una nuova società civile. In questo caso per il primo anno di tesseramento non verranno riconosciuti a tale soggetti, nelle manifestazioni Federali diverse dal "Campionato a Squadre", punteggi e rimborsi maturati a qualsiasi titolo a favore della società civile.
- d) L'atleta che alla scadenza del periodo di leva e del relativo "tesseramento provvisorio" che rimanga in servizio militare effettivo secondo la normativa del relativo corpo, ovvero l'atleta che sia arruolato direttamente per "servizio militare effettivo", può chiedere alla F.I.N. rispettivamente il tesseramento con la stessa società militare, ovvero il

tesseramento con la società militare del gruppo sportivo assegnato, regolato dalle seguenti norme:

- denominazione: tesseramento provvisorio di atleta militare effettivo;
 - durata: annuale;
 - natura: "provvisorio", fino a che resterà in servizio militare presso la stessa arma, con ripristino del pieno vigore del tesseramento con la società civile di provenienza alla cessazione per qualsiasi causa dal suddetto servizio;
 - società rappresentata: l'atleta gareggerà con i colori e sotto l'inquadramento tecnico-disciplinare della società sportiva militare, alla cui denominazione sarà abbinata quella della società civile di provenienza con tesseramento a vincolo definitivo
 - punteggi e classifiche: per i punteggi acquisiti, viene riconosciuto il doppio accredito di punteggio relativamente alle gare individuali e di tuffi sincronizzati. Detto punteggio non è riconosciuto nelle more del rinnovo del tesseramento da parte della Società civile da effettuarsi nei termini sopra indicati.
- e) gli atleti tesserati a vincolo definitivo per un gruppo sportivo militare non sono autorizzati a tesserarsi per una Società civile.
- f) le norme relative al tesseramento militare trovano applicazione anche per le atlete di sesso femminile.

Le Società Militari, stante la classifica abbinata tra maschi e femmine, non partecipano al "Campionato Nazionale a squadre" di nuoto. In conseguenza gli atleti con tesseramento provvisorio sia per "obblighi militari di leva" che per "servizio militare effettivo" possono partecipare al "Campionato Nazionale a squadre di nuoto" con la società civile di provenienza a seguito di convocazione tramite la Federazione Italiana Nuoto e con il consenso dell'organo militare competente. Si precisa che la presente normativa trova applicazione anche al Settore Tuffi, per quanto compatibile.

Delibera n. 100 del Consiglio di Presidenza del 21/04/93 limitatamente ai settori Nuoto e Tuffi:

... *omissis* ...

“Il comma 7 bis dell'articolo 15 R.O. (Circ. Norm. n. 15 del 30 dicembre 1991) è integrato con la seguente lettera d):

- d) L'atleta arruolato per obblighi militari di "leva" o rafferma nel servizio militare come "effettivo" o arruolato direttamente per servizio militare "effettivo", fino a che non sia assegnato ad una società militare sportiva, può mantenere, in quanto debitamente autorizzato dalle autorità militari competenti, le proprie prestazioni sportive per la società civile di provenienza ed al momento dell'assegnazione suddetta essere tesserato come atleta militare, anche se ciò si verifica nello stesso anno agonistico.

L'atleta già tesserato come atleta militare che nello stesso anno agonistico cambi luogo di stanza militare dove è assegnato ad altra società sportiva militare, può essere tesserato per quest'ultima in sostituzione della precedente.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano per l'atleta militare di leva, che opti per il tesseramento, ex articolo 15/6, a/1, per un'altra società civile del luogo di residenza militare nel qual caso l'opzione per l'anno agonistico in corso deve essere esercitata al momento dell'arruolamento ovvero successivamente ma sempre che non abbia effettuato dopo l'arruolamento prestazioni sportive per la società civile di provenienza.”

TRASFERIMENTI

La procedura da osservarsi per il trasferimento degli atleti per l'anno agonistico 2005/2006, è qui di seguito riportata.

Detta procedura prevede:

1) Modulo federale di nulla-osta

Salvo i casi di decadenza automatica del vincolo, di cui all'art. 12/6/b del Regolamento Organico, le richieste di trasferimento ad altra Società debbono essere presentate direttamente dagli atleti interessati, utilizzando esclusivamente gli appositi moduli predisposti dalla F.I.N., previo versamento della tassa federale, con le modalità di seguito precisate.

2) Richiesta di trasferimento

- a) L'atleta tesserato che desideri trasferirsi ad altra Società deve inviare, a mezzo **raccomandata a/r**, la richiesta di acquisizione del modulo federale di nulla-osta alla Segreteria della F.I.N.
- b) Detta richiesta deve essere controfirmata da uno dei genitori qualora l'atleta non abbia raggiunto i 18 anni di età e corredata da un assegno bancario non trasferibile intestato alla Federazione Italiana Nuoto pari a **euro 80,00** a titolo di tassa federale. La raccomandata deve risultare spedita **nel periodo 20 luglio – 20 agosto 2005** e deve contenere, oltre alla richiesta, un assegno bancario non trasferibile intestato alla Federazione Italiana Nuoto per il versamento della predetta tassa federale. Detto importo potrà essere versato anche mediante bonifico bancario, indicando quale causale di pagamento "Tassa per richiesta nulla-osta trasferimento" utilizzando le seguenti coordinate bancarie: c/c n. 200587/ Cod. ABI 1005/ CAB 03309. In tal caso, dove essere allegata copia del bonifico bancario effettuato.
- c) La Segreteria Federale provvede a riscontrare la suddetta richiesta inviando tramite raccomandata a/r il **fac-simile** del modulo di nulla-osta che dovrà essere utilizzato dall'atleta per la richiesta alla società di appartenenza.
- d) Entro il **10 settembre** l'atleta deve richiedere esplicitamente alla propria Società di appartenenza il nulla-osta per il trasferimento inviando, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, la prima copia del modulo federale. La seconda copia del modulo federale, contenente il testo integrale della richiesta del nulla-osta rivolta alla Società, deve essere contemporaneamente inviata, per **raccomandata a/r**, alla Segreteria della F.I.N. avendo cura di allegare la ricevuta della raccomandata inviata alla Società. Il mancato inoltro alla F.I.N. della richiesta di nulla osta e della ricevuta della raccomandata inviata alla società nei suddetti termini comporta la **decadenza della pratica**.

3) Concessione o rifiuto del nulla-osta

- a) Entro il **20 settembre** la Società deve spedire all'atleta, a mezzo raccomandata a/r, il modulo federale con la dichiarazione del nulla-osta concesso o rifiutato. Di tale decisione, la Società deve dare contemporaneamente comunicazione alla FIN, a mezzo raccomandata a/r, allegando la ricevuta della raccomandata inviata all'atleta.
- b) La mancata restituzione del modulo all'atleta o la mancata comunicazione alla F.I.N. della decisione, con la ricevuta della raccomandata all'atleta, nei termini qui stabiliti, comportano la **concessione d'ufficio del nulla-osta**;
- c) Le contestazioni sono regolate dall'art. 16 del Regolamento Organico.

4) Cambio di residenza

- a) La richiesta di trasferimento per cambio di residenza può essere presa in considerazione in uno dei seguenti casi:
 - a1) quando l'atleta sia componente della famiglia che ha cambiato residenza: in tal caso il cambio di residenza deve essersi verificato nel corso degli ultimi **15 mesi** e deve venire documentato con la presentazione di un regolare certificato anagrafico della nuova residenza;
 - a2) quando l'atleta sia capo di famiglia che ha cambiato residenza: in tal caso la richiesta deve essere documentata da un regolare contratto di lavoro stipulato negli ultimi **15 mesi** e dal certificato anagrafico attestante la nuova residenza sempre riferita agli ultimi **15 mesi**;
- b) In entrambi le circostanze, nel caso di mancata concessione del nulla-osta alla prima richiesta, l'atleta ha diritto di ottenerlo d'ufficio l'anno seguente, limitatamente al tesseramento per una società avente sede nella provincia di nuova residenza dimostrandone la effettività e la continuità con la richiesta dell'anno precedente. Rimane fermo il rispetto delle modalità e dei termini sopra indicati per la richiesta di trasferimento ad altra Società.
- c) La eventuale richiesta di nulla-osta generico resta disciplinata dalle norme generali.

5) Reiterato rifiuto di nulla osta

L'atleta, al quale è rifiutato per due anni consecutivi il nulla osta richiesto, può essere autorizzato a trasferirsi ad altra società qualora presenti richiesta per il terzo anno consecutivo, sempre che i motivi adottati siano ritenuti validi, documentati ed attuali.

6) Nuovo tesseramento – termini di tempo

- a) L'atleta che, in carenza di espressa concessione di nulla-osta, sia stato autorizzato dalla FIN a trasferirsi ad altra Società, deve perfezionare il trasferimento entro 30 giorni dalla data del provvedimento federale definitivo di cui all'art. 16 del Regolamento Organico; scaduto tale termine egli si intende di nuovo vincolato con la società di origine.
- b) Il nuovo tesseramento potrà avvenire per qualsiasi Società affiliata.
- c) Nel caso di trasferimenti autorizzati ai sensi dell'art.15 comma 4 del R.O. (cambio di residenza) l'atleta è obbligato a tesserarsi per una Società della provincia di nuova residenza e, in mancanza di Società nella provincia, per una Società della Regione.

Tesseramenti e Trasferimenti – Autorizzazione provvisoria

Tutte le pratiche di trasferimento e precisamente:

- a) le richieste seguite dalla concessione o dal rifiuto del nulla-osta della Società, con le modalità e nei tempi di cui all'art. 15 comma 3 del R.O.;
- b) le contestazioni relative all'art. 15 comma 1,2,3 e 4 del R.O.;
- c) le contestazioni relative all'art. 15 comma 8 e 9 del R.O., sempre che la decisione possa avere tempestiva e concreta attuazione e comunque non siano stati posti in essere dal ricorrente atti incompatibili con la richiesta di tutela giurisdizionale,
- d) ogni altra richiesta di nulla-osta, anche se per motivi non espressamente previsti e regolamentati;

sono sottoposte rispettivamente alla ratifica (per concessioni del nulla-osta) e alla decisione (per decadenza, concessioni d'ufficio, contestazioni) del Giudice per i Tesseramenti e Trasferimenti.

Autorizzazione provvisoria

A seguito del provvedimento di primo grado che accoglie il ricorso dell'atleta avverso il rifiuto del nulla-osta da parte della Società di appartenenza, l'atleta stesso, in pendenza dei termini per l'impugnazione o fino alla decisione sulla medesima, è autorizzato, tramite il competente Comitato Regionale, a partecipare per la nuova Società a manifestazioni a carattere individuale e ciò fino alla definitività della decisione federale.

Giudice per i Tesseramenti e Trasferimenti

Il Giudice per i Tesseramenti e Trasferimenti giudica sui reclami proposti dagli interessati materia di tesseramenti.

Il reclamo deve essere inoltrato dall'atleta, dal dirigente, dal tecnico o dalla Società, quest'ultima anche se terza interessata, a mezzo raccomandata a/r indirizzata alla Federazione Italiana Nuoto – Ufficio Tesseramenti.

Il Giudice compie ogni attività istruttoria ritenuta necessaria.

La decisione adottata va notificata alle parti interessate.

Il Giudice è altresì competente per le controversie in materia di trasferimenti.

L'atleta al quale non sia stato concesso il nulla-osta dalla Società di appartenenza ovvero d'ufficio, o la cui pratica sia stata dichiarata decaduta, può inoltrare alla Segreteria Federale, a mezzo raccomandata a/r da spedire entro il 30 settembre, un reclamo contenente i motivi della richiesta e le eventuali documentazioni .

Il reclamo, a pena di inammissibilità, deve essere trasmesso in copia alla Società di appartenenza a mezzo raccomandata a/r, la cui ricevuta, a pena di inammissibilità, deve essere allegata al reclamo inoltrato alla FIN.

La Società interessata ha facoltà di inoltrare alla Segreteria Federale, a mezzo raccomandata a/r da spedire entro il 10 ottobre, le proprie controdeduzioni che, a pena di irricevibilità, devono essere spedite per raccomandata anche all'atleta.

Anche la ricevuta di tale raccomandata a/r deve essere allegata a pena di irricevibilità alle controdeduzioni inviate alla FIN.

Il Giudice deve decidere entro il successivo 21 ottobre.

La decisione adottata va notificata alle parti interessate e da tale data decorrono i termini per il ricorso in appello.

Commissione Tesseramenti e Trasferimenti

La Commissione decide, in via definitiva, sui ricorsi avverso le decisioni di primo grado adottate dal Giudice per i Tesseramenti e Trasferimenti.

Il ricorso alla Commissione deve essere depositato presso la Segreteria Federale ovvero inviato alla stessa a mezzo raccomandata a/r entro cinque giorni dalla notifica della decisione di primo grado e inviato a mezzo raccomandata a/r, a pena di inammissibilità, anche alla controparte che può far pervenire alla Segreteria Federale, entro i dieci giorni successivi al ricevimento, le proprie osservazioni trasmettendole anche alla parte ricorrente.

La Commissione decide dopo aver esperita l'attività istruttoria ritenuta necessaria.

Tassa di reclamo e di ricorso

I reclami ed i ricorsi devono essere accompagnati, a pena di irricevibilità, dalla copia del versamento comprovante il pagamento della prevista tassa federale da effettuarsi sul c/c postale o bancario intestato alla Federazione Italiana Nuoto pari ad **euro 42,00** per il reclamo al Giudice Unico per i Tesseramenti e di **euro 100,00** per il ricorso di appello alla Commissione Tesseramenti e Trasferimenti.

Rispetto dei termini

Il termine entro il quale l'atleta è tenuto a richiedere esplicitamente alla propria Società di appartenenza il nulla-osta per il trasferimento è il **10 settembre**. Detto termine è da ritenersi comunque rispettato qualora le raccomandate pervengano non oltre i quattro giorni dal predetto termine a condizione che le stesse siano state effettivamente spedite entro il precedente **5 settembre**. In tale circostanza, tutti i termini previsti dalla normativa sui tesseramenti successivi a quello del **10 settembre** sono tacitamente prorogati per un numero di giorni fatto pari a quello del ritardo (per un massimo di quattro giorni) nella notifica della richiesta di nulla-osta.

E' prassi consolidata che sia demandato allo stesso Giudice per i Tesseramenti e Trasferimenti il giudizio sul tempo massimo che deve ragionevolmente riconoscersi tra la ricezione del modulo inviato all'atleta dalla F.I.N. e la spedizione della richiesta di nulla-osta inviato alla Società per ritenere tempestivo l'adempimento.

Si rammenta, infine, che la seconda copia del modulo per la richiesta di nulla-osta al trasferimento deve essere inviata, da parte dell'interessato, alla F.I.N. Centrale, a mezzo raccomandata a/r, lo stesso giorno di spedizione della raccomandata inviata alla società di appartenenza. La copia inviata alla F.I.N. deve essere corredata della ricevuta della raccomandata inviata alla società. Il mancato rispetto di tali adempimenti comporta la decadenza della procedura.

2) ATLETI STRANIERI

Al fine di facilitare le procedure relative al tesseramento degli atleti stranieri la F.I.N. si comunica che dalla stagione in corso l'Ufficio Tesseramenti della F.I.N., esaminata la documentazione prodotta per il tesseramento degli atleti stranieri, provvede a comunicare al Comitato competente per territorio il nulla-osta. Il rilascio del cartellino, tassativamente subordinato all'acquisizione del predetto nulla-osta, avviene a cura del Comitato che ne trasmette copia all'Ufficio Tesseramenti della F.I.N.

I tesseramenti di atleti stranieri **devono essere effettuati entro i dieci giorni precedenti il termine indicato nelle Normativa dei Campionati di Pallanuoto specifiche.**

Il tesseramento e l'utilizzo di atleti stranieri è ammesso nei limiti stabiliti dall'art. 11 del Regolamento Organico e, per la Pallanuoto, dalle normative dei Campionati.

Data la complessità delle procedure di verifica della documentazione, le Società sono tenute a richiedere con adeguato anticipo il tesseramento di atleti stranieri, rimanendo esclusa la possibilità di rilascio "a vista" dei cartellini.

Atleti non comunitari

Si rammenta che a seguito della modifica alla normativa statuale relativa all'ingresso degli extracomunitari, il C.O.N.I., indipendentemente dalla sussistenza di limitazioni già previste dalle Federazioni Sportive Nazionali, ha provveduto a stabilire -con deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1226 del 24 luglio 2002- un limite massimo di ingressi di atleti non comunitari nel nostro paese ai fini della salvaguardia del patrimonio sportivo nazionale e della tutela dei vivai giovanili.

Per la prossima stagione il C.O.N.I. non ha ancora provveduto a definire il limite massimo attribuito a ciascuna Federazione Sportiva.

La normativa vigente, **salvo variazioni che saranno prontamente comunicate**, è ancora quella approvata dalla Giunta Nazionale del CONI con deliberazione n. 632 del 28.10.2002, riportate nella circolare dell'Ufficio Studi e Legislazione n. 499 del 27/11/2002.

Sulla base di detta normativa, è vigente una particolare procedura per il tesseramento degli atleti non comunitari che le società intendono utilizzare nei Campionati di Pallanuoto serie A1 maschile e femminile e serie A 2 maschile per la stagione 2005/2006.

Detta procedura prevede che:

- 1) La Società deve inviare alla Segreteria Generale della F.I.N. – Ufficio Tesseramenti, la richiesta di visto, da redigersi su carta intestata seguendo le indicazioni riportate sul facsimile allegato alla presente Circolare Normativa (All. B). Il periodo di visto che si intende richiedere deve essere posteriore di almeno una settimana dalla data di richiesta stessa.
- 2) L'atleta, giunto sul territorio italiano, deve recarsi presso la Questura competente per territorio per ritirare il permesso di soggiorno. Qualora quest'ultimo non fosse ancora pronto è possibile presentare all'Ufficio Tesseramenti della F.I.N., **una copia autenticata della "attestazione provvisoria"** rilasciata dalla Questura, in allegato all'autocertificazione il cui modello è allegato alla presente Circolare (All. B). Non appena possibile, deve essere inviata una **copia autenticata** del permesso definitivo alla F.I.N. centrale al fine di evitare la sospensione del tesseramento in corso di Campionato.
- 3) Terminata la stagione agonistica, la Società è tenuta a comunicare alla Questura competente, e per conoscenza alla F.I.N., che l'atleta ha fatto regolarmente rientro nel Paese d'origine.
- 4) Le Società che intendono rinnovare il tesseramento di un giocatore extracomunitario e necessitano della proroga del permesso di soggiorno devono inoltrare alla F.I.N. la richiesta ufficiale specificando l'inizio e la fine di tale proroga nonché i recapiti telefonici e fax dell'Ufficio Stranieri della Questura competente.
- 5) Le Società che intendono tesserare un giocatore straniero già tesserato nella precedente stagione per altra Società italiana, devono presentare richiesta di un nuovo visto e un nuovo permesso di soggiorno. Nel caso in cui l'atleta in questione fosse in possesso del permesso di soggiorno ancora in corso di validità, ottenuto con la Società precedente, la Società interessata è tenuta ad inviare una comunicazione sul tesseramento dell'atleta alla Questura competente per territorio che ha rilasciato il permesso di soggiorno ed alla Questura dove l'atleta risiede nonché, per conoscenza, all' Ufficio Tesseramenti della F.I.N.

L'atleta che effettua il trasferimento ad altra società italiana deve mantenere il proprio codice di tesseramento federale riportato sul cartellino che va indicato sulla richiesta di tesseramento presentato al Comitato competente.

- 6) L'atleta interessato a tesserarsi per una Società italiana proveniente da una Federazione affiliata alla L.E.N. deve ottenere dalla stessa Lega Europea l' International Transfer Certificate (I.T.C.) con le seguenti modalità: il Club italiano interessato deve far pervenire all'Ufficio Tesseramenti F.I.N. (a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno) il modulo di "Richiesta per atleta straniero" allegando copia del versamento effettuato alla LEN della tassa dovuta. **Il modello denominato "Richiesta per atleta straniero" è allegato alla presente circolare (All. B).** Di conseguenza la F.I.N. deve ottenere dalla Federazione di provenienza dell'atleta il Certificato ICT che dovrà pervenire entro un massimo di 15 giorni dalla data di invio della richiesta inoltrata dall'Ufficio Tesseramenti alla Federazione. In caso di mancato invio dell' ICT entro tale termine da parte della Federazione di provenienza dell'atleta, sarà rilasciato il Provisional International Transfer Certificate **dalla LEN. con la validità di un anno in attesa del Certificato definitivo.** Il

giocatore potrà giocare nel nuovo Club italiano solo dopo aver ottenuto il suddetto Certificato, provvisorio o definitivo.

- 7) Per quanto riguarda gli atleti stranieri che provengono da altri Continenti è necessario il visto di ingresso ed una comunicazione a cura della F.I.N. alla Federazione d'appartenenza dell'atleta di informazione dell'avvenuto tesseramento in Italia.

(N.B.: Tutti la modulistica è scaricabile sul sito www.federnuoto.it).

In considerazione del contingimento dei visti per l'ingresso di atleti extra comunitari e dell'incidenza registrata nei precedenti anni di visti richiesti ma non utilizzati, è stabilita per ogni visto richiesto e non utilizzato una sanzione pecuniaria pari a 200,00 euro a carico della Società richiedente. In tal caso il rilascio di ulteriori visti è comunque subordinato alla disponibilità residua di visti non richiesti.

Atleti Comunitari

Per il tesseramento di atleti comunitari valgono le procedure indicate al punto 6) del paragrafo **atleti non comunitari**. Le Società che intendono tesserare atleti che provengono dai Paesi facenti parte della Unione Europea devono presentare un documento che attesti la cittadinanza dell'atleta (copia carta d'identità o passaporto).

E' consentito l'invio preventivo della documentazione prodotta per il tesseramento degli atleti stranieri tramite telefax (0636200003), comunque da perfezionarsi con l'invio degli originali all'Ufficio Tesseramenti della F.I.N.

TUTELA SANITARIA, REGOLAMENTO SANITARIO F.I.N., PRESENTAZIONE CARTELLINI

Coloro i quali svolgono o intendono svolgere, nell'ambito della F.I.N., attività sportiva agonistica di nuoto, nuoto di fondo, tuffi, pallanuoto, nuoto sincronizzato e nuoto per salvamento, sono tenuti all'osservanza delle normative statali e regionali inerenti la tutela sanitaria delle attività sportive in ordine agli accertamenti sanitari preventivi o periodici della propria idoneità.

Ai fini e per gli effetti di cui all'art. 1 del D.M. 18/2/1982 è considerata attività agonistica quella svolta da coloro che partecipano a manifestazioni organizzate o approvate dalla F.I.N. e dai suoi organi periferici ad eccezione di:

- Esordienti "C" di nuoto, nuoto sincronizzato e nuoto per salvamento.
- Tesserati per le Scuole di Nuoto e per i Centri di Avviamento Sportivo (C.A.S.).
- Partecipanti alle fasi comunali, provinciali, regionali o interregionali dei Giochi della Gioventù di nuoto, nuoto sincronizzato e nuoto per salvamento.

Normativa Statale

- 1) Il decreto del ministero della Sanità 18/2/1982 nell'ambito dell'obiettivo indicato dall'art. 2 della legge n. 833/1978 e ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, del decreto-legge n. 663/1979, ha stabilito i criteri tecnici generali volti a tutelare la persona che svolge attività sportiva agonistica, mentre le modalità operative sono fissate dalle Regioni d'intesa con il C.O.N.I.
- 2) Le note esplicative circa l'interpretazione e l'applicazione del decreto sono state diramate dal Ministero della Sanità con la circolare n. 7 del 31/1/1983 prot. n. 500.3/Med. Sport, recante all'oggetto "D.M. 18/2/1982 - Norme per la tutela sanitaria della attività sportiva agonistica".

Per quanto concerne la definizione di "attività sportiva agonistica" la Circ. Min. n. 7 del 31/1/1983 prot. n. 500.3/Med. Sport. chiarisce che la stessa non è stata inclusa nel D.M. per carenza di omogeneità fra tutti gli sports; il compito di identificare i confini entro i quali l'attività sportiva assume la configurazione di agonistica è stato demandato alla Fed. Sport. Nazionali, che devono identificarla quindi in termini tecnico giuridici.

DISPOSIZIONI C.O.N.I.

1 - CIRCOLARE CONI n. 506/S L. del 14.7.89 emanata in relazione alla normativa dei ticket sugli accertamenti sanitari relativi all'attività agonistica

Secondo quanto disposto dall'art. 5 del D.M.18/2/1982, la presentazione del certificato di idoneità è condizione indispensabile per la partecipazione ad attività agonistiche. Lo stesso articolo inoltre stabilisce che detto certificato deve essere conservato presso le Società di appartenenza.

Per i contravventori a tali disposizioni è prevista un'ammenda da L. 50.000 a L. 500.000 (art 2, legge n. 1099/1971) (*oggi da 26,00 a 258,00 euro*), ma ben più pesanti potrebbero essere le conseguenze, sia di natura civile che penale, per i Presidenti delle società sportive nelle eventuali ipotesi di morte o lesioni di atleti che avessero gareggiato (o comunque praticato attività agonistica) senza avere presentato il certificato di idoneità.

Si richiama pertanto l'attenzione delle Federazioni Sportive Nazionali affinché sensibilizzino le proprie società sportive per un puntuale rispetto degli obblighi che incombono sugli atleti e le stesse società in materia di tutela sanitaria delle attività sportive agonistiche.

In tale contesto, per una maggiore responsabilizzazione dei Presidenti delle Società, potrebbe essere utile all'atto del tesseramento una esplicita dichiarazione da parte degli stessi sulla regolarità della posizione degli atleti in relazione alla certificazione prevista dal D.M. 18/2/1982, inserendo una specifica dicitura nella modulistica federale relativa ai tesseramenti con la quale il presidente prima della firma, dichiara che l'atleta è in regola con le disposizioni vigenti in materia di tutela sanitaria delle attività sportive per quanto concerne la certificazione di idoneità specifica allo sport agonistico, conservata agli atti della società (D.M. 18/2/1982).

N.B. Il medico federale, i medici di settore ed i fiduciari regionali hanno facoltà di controllare la validità dei certificati di idoneità agonistica conservati presso le rispettive società di appartenenza. La F.I.N. può richiedere copia delle certificazioni di idoneità sportiva agonistica, in particolar modo per quanto riguarda gli atleti convocati a far parte di rappresentative nazionali”.

2 - Direttiva CONI - Del. GIUNTA ESECUTIVA n. 1108 del 3.12.92. Circolare Prot. 000643 dell'11.12.92.

Le Federazioni Sportive Nazionali, nella determinazione dell'attività agonistica, ai sensi del D.M. 18/2/982 "Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica", sono tenute all'osservanza dei seguenti principi:

- necessità di riferirsi alle indicazioni contenute nella Circolare del Ministro della Sanità n. 7 del 31/1/1983, nella quale, viene tra l'altro sottolineato come l'attività sportiva assume la configurazione di agonistica quando sia praticata sistematicamente e/o continuativamente, e soprattutto in forme organizzate, per il conseguimento di prestazioni sportive di un certo livello;
- evitare di procedere ad ulteriori abbassamenti dell'età di inizio dell'attività agonistica federale;
- necessità di acquisire il preventivo parere del responsabile medico federale (o dell'organo eventualmente previsto dai regolamenti federali) per la determinazione dell'attività agonistica, ai sensi del D.M.18/2/1982 .

3 - Circolare C.O.N.I. - Ufficio Studi e Legislazione prot. n.° 0003/S.L., del 15-4-94 - Oggetto: Attività sportiva agonistica - Età minima di accesso.

È stato trasmesso, da parte del Ministero della Sanità, il parere del Consiglio Superiore di Sanità nel quale sono indicate le età minime di accesso per le singole discipline sportive .

Come è noto, ai sensi del D.M. 18/2/1982 "Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica", la qualificazione agonistica a chi svolge attività sportiva demandata alle Federazioni Sportive Nazionali o agli enti riconosciuti.

Il Consiglio, considerati i danni da sport causati dall'invio troppo precoce verso attività sportive di notevole impegno fisico, ha espresso il proprio parere in merito ai limiti di età per l'accesso all'attività agonistica per i sotto elencati sport:

Sport	Età
...(omissis)...	
Nuoto	8

Nuoto Sincronizzato	10
...(omissis)...	
Pallanuoto	9
...(omissis)...	
Tuffi	10
...(omissis)...	

N.B: Per l'attività di Nuoto Salvamento, l'età di accesso è stata fissata dalla F.I.N. in anni 8 per gli esordienti femminili ed in anni 9 per gli esordienti maschili.

4 - Presentazione cartellini

- a) Per essere ammesso alle gare l'atleta deve presentare una delle due sezioni del cartellino contraddistinte con la dizione "Per la Società" o "Per l'Atleta".
All'uopo si ribadisce che, indipendentemente dalla sezione di cartellino che si produce, la presentazione alle gare, singole o di squadra, di ciascun atleta, è effettuata dalla Società di appartenenza e sotto la responsabilità di questa. La vigenza della idoneità sanitaria è ugualmente garantita da parte del Presidente della Società all'atto della firma del modulo di richiesta di tesseramento conservato a cura del competente Comitato.
- b) Gli atleti vengono identificati dal Giudice Arbitro o dall'Arbitro dietro presentazione della tessera federale valida per l'anno in corso. Nel caso di dubbia identificazione può richiedersi la presentazione di un documento personale di identità. Qualora sussista da parte del G.A. o Arbitro anche dopo la regolamentare presentazione dei documenti un dubbio, l'atleta potrà partecipare alle gare solamente dopo apposita conferma scritta rilasciata dal capitano o dal rappresentante di società che accompagna l'atleta.
- c) Nel caso giustificabile di tessera mancante per fortuita indisponibilità, furto o smarrimento da documentare con apposita documentazione degli organi di P.S. anche successivamente alla gara, la produzione del certificato di idoneità è indispensabile per l'ammissione dell'atleta alla gara. Pertanto, si invitano le società a predisporre fotocopie, autenticate per copia conforme dal presidente della società, del certificato di idoneità specifica con la validità prevista e conservato -come da disposizioni ministeriali- presso gli atti della società di appartenenza. Il certificato va accompagnato da un idoneo documento di identità.

Tesseramento atleti agonisti - Aggiornamenti Attività segnalate nelle apposite caselle – Obbligatorietà

Le norme federali stabiliscono che la tessera federale è unica, ma impegna reciprocamente le parti soltanto per le attività federali che risultino segnalate nelle apposite caselle della tessera stessa. **Tale indicazione, però, riguarda esclusivamente il rapporto vincolistico atleta-società, mentre per quanto riguarda i terzi (e fra questi gli organi F.I.N., compresi gli Ufficiali Gara) vale il principio dell'unicità della tessera –anche in assenza di specifica annotazione di una o più specialità sulla stessa– rilasciata per le cinque specialità agonistiche, per i Master e per il Propaganda, ciascuna delle quali presuppone il preventivo accertamento a cura della Società, sotto la diretta responsabilità dal Presidente, del possesso della relativa idoneità sanitaria, specifica o generica.**

Rimane fermo che la tessera deve però dar atto della scelta operata almeno per una categoria agonistica, al fine di evidenziare l'appartenenza alla categoria stessa, in quanto alternativa al tesseramento Master o Propaganda.

Alla Società sportiva di appartenenza spetta l'obbligo della conservazione dei certificati di idoneità nonché di provvedere ai necessari controlli delle relative scadenze ai fini del rinnovo.

Come più volte precisato, la firma del Presidente della società sul modulo di richiesta del tesseramento dell'atleta garantisce la pertinenza e la vigenza della certificazione di idoneità sanitaria, verso i terzi e quindi verso la F.I.N.

La idoneità sanitaria agonistica è quella prevista dal D.M. 18/2/82 Tab. A e B riportate e integrate nel Regolamento Sanitario F.I.N. ma è rilasciata dal medico sportivo/USL ".... sulla base della valutazione della maturità e della capacità morfo-funzionale e psichica individuale, tenuto conto delle norme stabilite dalle Federazioni Sportive Nazionali..."

Si rammenta che le norme ministeriali prevedono che: "Nel caso in cui l'atleta pratici più sport la visita sarà comprensiva di tutte le indagini contemplate per i singoli sport ma devono essere rilasciati singoli certificati di idoneità". Per la specialità dei Tuffi la Tab.A del D.M. 1982 e il Regolamento Sanitario F.I.N. prevedono accertamenti aggiuntivi rispetto alle altre quattro categorie. La responsabilità in ordine all'acquisizione dei certificati comprovanti le predette indagini sanitarie è esclusivamente in capo al Presidente della società.

Nessun accertamento deve essere operato dagli Ufficiali Gara in riferimento alle categorie segnalate sul cartellino le quali, come sopra detto, valgono ai soli fini vincolistici tra la società di appartenenza e gli atleti.

Solo nel caso di indisponibilità del cartellino, l'U.G. deve verificare sul certificato messa a disposizione dalla Società interessata la sussistenza della dizione generica "idoneità allo sport agonistico del nuoto". Per l'attività di Tuffi, l'U.G. non può ammettere l'atleta nelle gare per la cui categoria il certificato sanitario non contenga l'indicazione specifica.

3) TESSERAMENTO ATLETI AMATORI

TESSERAMENTO DEL SETTORE PROPAGANDA

Per la partecipazione alle attività del Settore Propaganda rivolta agli allievi non agonisti di tutte le fasce di età delle società affiliate, la F.I.N. predispone, attraverso i Comitati Regionali, un programma di attività e manifestazioni la cui partecipazione è subordinata allo specifico tesseramento nominativo da richiedersi a cura delle società interessate al Comitato Regionale competente per territorio.

Con delibera del 6/5/2005 si è concessa la possibilità per i tesserati propaganda dei Centri Federali di tesserarsi per qualsiasi categoria, ad esclusione del propaganda, con altra società affiliata entro il termine massimo del 15 luglio 2006.

Il tesseramento al Settore Propaganda è richiesto ai Comitati Regionali attraverso la medesima procedura informatica già illustrata per il tesseramento degli atleti agonisti.

Esclusivamente per il tesseramento Propaganda è consentito al Presidente della Società interessata di acquisire, con le modalità formali ritenute più idonee, il consenso dell'interessato o dell'esercente la patria potestà al tesseramento, senza obbligo di trasmissione al Comitato Regionale della firma di questi ultimi sul modulo di richiesta. In tal caso il Presidente della Società, con la richiesta del tesseramento, attesta implicitamente di aver ottenuto il formale consenso dell'interessato e si obbliga alla conservazione agli atti della società del documento comprovante tale circostanza ed a renderlo disponibile alla F.I.N. per ogni eventuale controllo, pena l'annullamento del tesseramento.

In caso di necessità, le Società potranno utilizzare la modulistica cartacea di richiesta di tesseramento predisposta dalla F.I.N. Con la firma della richiesta di tesseramento il Presidente della società attesta la posizione regolare degli iscritti in materia di tutela sanitaria dell'attività sportiva non agonistica secondo le disposizioni vigenti in materia di tutela sanitaria sportiva non agonistica (D.M. 28/2/83 in G.V. 15/3/83 n.72 e C.M. Sanitaria n. 7 del 31/3/83), salvo diverse disposizioni di Leggi Regionali.

Alle società viene rilasciata la tessera nominativa la quale esclude la possibilità per l'atleta di essere contemporaneamente tesserato nella categoria agonistica. Il costo del tesseramento è fissato in **4,00** euro per allievo.

Nel corso della stagione sportiva è possibile prevedere entro il **31 maggio 2006**, in caso di consenso della società e del tesserato, il passaggio dalla categoria Propaganda a quella Agonistica previo annullamento del tesseramento iniziale. E' inoltre consentito, **entro il 31 gennaio 2006** e esclusivamente per il primo anno assoluto di tesseramento alla categoria agonistica della F.I.N., il passaggio del tesserato con il consenso della società- dalla categoria Agonistica a quella Propaganda anche se ha già preso parte a manifestazioni ufficiali della F.I.N.

Per detti passaggi di categoria, è dovuta l'ulteriore quota di 9,00 euro da versarsi al Comitato competente per diritti di tesseramento.

PARTECIPAZIONE ALLE GARE

La tessera dell'atleta deve essere esibita al Giudice di Gara in occasione della partecipazione alle attività e manifestazioni. In caso di mancata emissione delle tessere da parte del Comitato Regionale, potrà essere prodotta copia dell'elenco di richiesta di tesseramento vidimato e **firmato in originale dal Presidente del Comitato competente. Nel caso di tessera mancante, non è indispensabile la produzione del certificato di idoneità. Per l'ammissione alla gara sarà sufficiente l'autocertificazione del genitore (in caso di atleti minorenni) che attesti che l' atleta ha ottenuto il certificato medico di buona salute per attività non agonistica per la stagione sportiva in corso, sottoscritta anche dal tecnico per attestazione di regolare tesseramento. In caso di accertamento di falsa attestazione, i responsabili saranno passibili delle conseguenze previste dalla legge in caso di dichiarazioni false o mendaci, oltre che alla segnalazione agli organi disciplinari per i soggetti tesserati.**

TUTELA SANITARIA ATTIVITA' NON AGONISTICHE

Normativa statale:

Decreto del Ministero della sanità 28.2.1983 (G.U. 15.3.1983, n. 72) in cui sono stati dettati i criteri tecnici generali in base ai quali devono essere effettuati i controlli sanitari di idoneità alle attività sportive non agonistiche.

Ai fini della tutela della salute devono essere sottoposti a controllo sanitario di attività sportive non agonistiche:

- a) gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche;
- b) coloro che svolgono attività organizzate dal C.O.N.I. o da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali o agli Enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I. e che non sono considerati atleti agonisti ai sensi del D.M. 18.2.1982.

DISPOSIZIONI C.O.N.I.:

Con circolare C.O.N.I. 12.1.1990 sono state fornite le seguenti istruzioni:

L'accertamento dell'idoneità per l'accesso alle manifestazioni nazionali è effettuato dai medici (Unità Sanitarie Locali - Centri medicina dello sport) di cui all'art. 5 del D.L. 30.11.1979 n. 663 convertito in legge 29.2.80 n. 33.

I Comitati Provinciali del C.O.N.I. o i Provveditorati agli Studi (i primi nel caso dei Giochi della Gioventù, i secondi per i Campionati Studenteschi) cureranno il ritiro dei certificati di idoneità rilasciati agli ammessi alle manifestazioni nazionali e compileranno l'elenco degli idonei.

Ciascun organo competente, accertata in tale modo l'idoneità, compilerà i modelli d'iscrizione nei quali è riportata la dichiarazione di cui al punto due, che dovranno far pervenire al C.O.N.I. - Divisione Manifestazioni Promozionali - entro le date che saranno specificate su ciascun modello.

N.B.: In base a tali normative le Società sportive affiliate alla F.I.N. sono tenute a conservare le certificazioni di idoneità sportiva non agonsitica, in corso di validità, di coloro che praticano attività fisico-sportive organizzate nell'ambito delle attività societarie.

Poiché le certificazioni d'idoneità sono conseguenti ad esami specialistici che è impossibile eseguire all'arrivo nelle sedi delle manifestazioni nazionali, i partecipanti che risultassero sprovvisti della descritta idoneità saranno tassativamente esclusi dalle gare. Tale criterio sarà applicato anche per le sostituzioni previste esclusivamente per gli sport di squadra.

Tenuto conto dei termini di presentazione delle iscrizioni, appena fissate le date delle fasi provinciali, regionali od interregionali, dovranno essere presi tempestivi accordi con le strutture sanitarie o con i medici autorizzati affinché le visite mediche ed i prescritti esami specialistici siano eseguiti appena disputate le suddette fasi.

Qualora gli ammessi alle manifestazioni nazionali presentati dalle scuole o, per i Giochi della Gioventù, da istituzioni diverse dalle scuole (es. tesserati FSN) abbiano adempiuto all'obbligo della visita medica di legge e la relativa certificazione sia in possesso di istituzioni diverse dalla Scuola, non è necessario ripetere la visita medica, salva sempre la dichiarazione posta in calce ai modelli d'iscrizione.

4) **TESSERAMENTO ATLETI MASTERS:**

Il tesseramento per il settore Master, da effettuare attraverso società affiliate, è consentito solo al conseguimento del venticinquesimo anno di età. La sua durata è limitata all'anno agonistico. Il pagamento della tassa è fissato in **15,00** euro.

Per la tutela sanitaria valgono le medesime prescrizioni previste per il tesseramento Agonisti.

In deroga alle limitazioni del vigente Regolamento Organico, è consentito ai Tecnici, agli Ufficiali di gara ed ai Dirigenti di tesserarsi come atleti Masters tramite una Società affiliata.

5) TESSERAMENTO DIRIGENTI

Tutti i Dirigenti federali, centrali e periferici, i Dirigenti, i Tecnici sociali e gli Ufficiali di Gara devono essere tesserati ed essere muniti di una tessera personale di riconoscimento e qualificazione rilasciata dalla F.I.N. e in corso di validità. Per i Dirigenti e Tecnici sociali la tessera deve indicare la qualifica e la società di appartenenza.

Ad eccezione dei Dirigenti federali, il tesseramento è effettuato presso il Comitato competente per territorio.

Il possesso del suddetto tesserino vidimato è obbligatorio per tutti i soggetti indicati nel modulo di affiliazione e per le successive integrazioni e/o sostituzioni (Dirigenti Consiglieri e non, medici sociali, ausiliari, etc.) e comunque per tutti coloro che ricoprono funzioni rappresentative della società sui campi di gara o in altre sedi federali.

All'atto della affiliazione e/o riaffiliazione è obbligatoria, ai fini delle continuità della rappresentanza societaria, l'indicazione e il tesseramento in qualità di dirigenti, oltre che del Presidente, legale rappresentante, di almeno altri due dirigenti, di cui uno con funzioni di Segretario.

Con la sottoscrizione della tessera federale, il dirigente si impegna a rispettare i regolamenti e normative federali (ex art. 13 R.O.).

Qualsiasi infrazione o non conformità alla normativa riferita al tesseramento dirigenti e tecnici, anche attraverso la copertura di altre funzioni legittime, comporta la esclusione immediata della persona in posizione irregolare, da parte dell'Arbitro o del Giudice Arbitro, i quali devono farne specifico rapporto nel referto di gara per gli Organi di Giustizia ai fini dell'adozione dei relativi giudizi disciplinari.

Il rilascio del tesserino personale è subordinato, ad esclusione dei tecnici sociali, al pagamento della tassa pari a **35,00** euro.

6) TESSERAMENTO TECNICI

I tecnici sono tenuti a rinnovare annualmente la propria adesione ai ruoli tecnici previsti dal Settore Istruzione Tecnica previo tesseramento alla F.I.N. da effettuarsi nel periodo 1 ottobre 2005 – 31 dicembre 2006.

Per tesseramenti effettuati oltre il predetto termine ed entro il 28/2/2006 è prevista l'applicazione di una maggiorazione della quota di tesseramento pari a 10 euro. Decorso il secondo termine la maggiorazione della quota è pari a 30 euro.

In caso di mancato rinnovo del tesseramento è prevista l'applicazione di una mora rapportata al periodo di interruzione (v. tabella nell'allegato "A").

Con la sottoscrizione della tessera federale il tecnico si impegna a rispettare i regolamenti e normative federali (ex art. 13 R.O.).

Il tecnico tesserato S.I.T. con incarico di tecnico sociale deve inoltre, per rappresentare la Società nell'ambito federale, essere incluso nel relativo foglio di affiliazione (o successive integrazioni) e deve essere munito dell'apposito tesserino personale di appartenenza alla Società rilasciato dal Comitato competente come indicato nel precedente punto 5).

Il rilascio della tessera di tecnico societario è subordinato al preventivo rinnovo della tessera S.I.T.

Si rammenta che, così come disposto dall'art. 19/2 del Regolamento Organico, **“ai fini agonistici un tecnico può essere tesserato soltanto per una società, anche per quanto riguarda eventuali ruoli diversi ma compatibili. Tuttavia è consentito il doppio tesseramento agonistico, come tecnico e come atleta (...omississ...)”**.

La tassa per il tesseramento S.I.T. è fissata in euro **50,00**.

Sono esonerati dal pagamento della tassa i soggetti in possesso della qualifica di ALLENATORE che risultino iscritti CONTINUATIVAMENTE nei ruoli S.I.T. da oltre i 30 anni e che abbiano svolto effettiva attività federale.

Qualifiche F.I.N.-S.I.T. e Categorie allenabili

- Istruttore.

Il tecnico in possesso della qualifica di Istruttore (Istruttore 2° livello) può esercitare attività di didattica elementare, acquaticità e scuola nuoto. La stessa attività può essere svolta dall'Istruttore 1° livello in attesa di completare l'iter formativo a condizione che la sua attività sia pianificata e controllata da un Coordinatore Scuola Nuoto F.I.N.

- Istruttore Pallanuoto – Nuoto Sincronizzato-Tuffi:

Attività di formazione di base per l'avviamento alle discipline specifiche.

Si precisa che all'Istruttore non è consentito di ricoprire il ruolo di tecnico responsabile della società nelle manifestazioni organizzate dalla F.I.N.

- Coordinatore Scuola Nuoto:

Coordinamento delle attività didattiche svolte in vasca.

- Allenatore 1° livello:

Nell'attesa del completamento dell'iter formativo è consentita l'attività di avviamento all'attività agonistica nella disciplina di indirizzo; per la Pallanuoto è consentita la presenza in panchina nei campionati regolarmente organizzati dalla F.I.N. fino alla serie B.

- Allenatore 2° livello

Attività tecnico agonistica nella disciplina di indirizzo; per la Pallanuoto è la qualifica richiesta per sedere in panchina come Allenatore nei campionati A1 e A2 (maschile e femminile) regolarmente organizzati dalla F.I.N..

- Allenatore Salvamento

Attività tecnico agonistica.

- Allenatore Tuffi.

Attività tecnico agonistica.

7) TESSERAMENTO SALVAMENTO

Le modalità relative al tesseramento della Sezione Salvamento sono indicate nella separata circolare normativa emanata annualmente dalla F.I.N.–Sezione Salvamento.

8) ASSICURAZIONE

La F.I.N. a tutela dell'attività svolta dai propri tesserati provvede alla copertura assicurativa per gli infortuni che gli stessi subiscono nello svolgimento dell'attività sportiva del nuoto, pallanuoto, tuffi, sincro e salvamento, ivi compresi gli allenamenti, le competizioni e/o gare, i ritiri e/o stages di preparazione e l'attività agonistica nazionale e internazionale e l'attività di propaganda.

La garanzia assicurativa decorre all'atto dell'emissione della tessera federale.

In particolare, sono attualmente in vigore la polizza stipulata con la Sportass per la Responsabilità Civile verso Terzi, Verso prestatori di Lavoro a favore della F.I.N., dei suoi Organi Centrali e Periferici, delle Società e dei suoi tesserati; una Convenzione assicurativa Sanitaria, lesioni/morte, assistenza a LIBERA ADESIONE per tutti i tesserati; una Polizza Sanitaria a favore degli atleti componenti le squadre nazionali della F.I.N.; una convenzione per la garanzia Assistenza con l'Inter Partner Assistenza Servizi Spa. La copertura è inoltre estesa alle altre attività fisiche quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, pesistica, atletica purché rientranti nel programma di allenamento, potenziamento e/o recupero necessari all'attività natatoria.

E' inoltre in essere una convenzione con la Sportass per una polizza ad adesione volontaria attivabile a cura delle società sportive che intendono assicurare gli iscritti ai corsi di nuoto eventualmente non assicurati per effetto del tesseramento federale del settore propaganda.

Il dettaglio delle polizze vigenti è disponibile nell'apposita sezione del sito www.federnuoto.it, dal quale sono altresì scaricabile la modulistica per la denuncia degli eventuali sinistri.

La F.I.N., attraverso la compagnia assicurativa, risponde esclusivamente in caso di sinistro nei limiti delle coperture previste dalle polizze in argomento. Nessuna richiesta di risarcimento può essere formulata nei confronti della F.I.N.

Si coglie l'occasione per inviare cordiali saluti ed i migliori auguri di buon lavoro per la prossima stagione sportiva.

Il Segretario Generale
(Antonello Panza)